

Circolare n°: 15/2020

Oggetto: *Decreto Legge "Rilancio": le nuove misure a sostegno di lavoratori e famiglie*

Sommario: E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio (in vigore dal 19 maggio us), il Decreto Legge 19 maggio n. 34, altresì detto Decreto Rilancio.

Il provvedimento stanziava ulteriori risorse per il sostegno delle imprese, delle famiglie, e dei lavoratori, intervenendo sia a livello fiscale sia mediante forme di ristoro dirette e di rafforzamento patrimoniale delle aziende.

Contenuto: _____

Il Governo ha approvato il terzo provvedimento per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19. Il decreto, particolarmente corposo nella sua formulazione, interviene su diversi fronti (famiglie, lavoratori, e imprese).

Di seguito sintetizziamo le principali novità a sostegno dei lavoratori e delle famiglie:

- viene confermata per il mese di aprile l'indennità da 600 euro a favore dei lavoratori autonomi, mentre sarà innalzata, solo per alcuni, a 1.000 euro nel mese di maggio introducendo nuovi requisiti;
- viene potenziato l'ecobonus/sismabonus innalzando l'aliquota di detrazione al 110%;
- vengono rafforzati gli ammortizzatori sociali prevedendo ulteriori cinque settimane tra il 23 febbraio ed il 31 agosto, e ulteriori quattro settimane dal 01 settembre al 31 ottobre, nonché bloccati i licenziamenti sino al 17 agosto 2020.

Scopo della presente circolare è quello di delineare brevemente il quadro delle misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie.

Precisiamo altresì che in sede conversione in legge potrebbero essere apportate modifiche al testo approvato dal Governo.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER I LAVORATORI

P.2 ————— MISURE PER LE FAMIGLIE

MISURE PER I LAVORATORI: _____

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

In tema di **cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario** viene prevista la possibilità, esclusivamente per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane, di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale Covid – 19, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa entro il termine del 31 agosto 2020, per un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto.

Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale Covid – 19, che però potranno essere utilizzate solo **a partire dal 1° settembre e fino al 31 ottobre 2020** per coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Il limite della duplice articolazione temporale (5 settimane + ulteriori 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid-19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).

E' disposta altresì una disciplina transitoria, che fissa **al 31.5.2020** il termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell'assegno ordinario (FIS) con causale "emergenza Covid-19" riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020.

Per l'attivazione dei benefici dell'assegno ordinario dovrà essere esperita **la procedura di informativa e consultazione sindacale**.

Viene ridotto il termine per la presentazione della domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell'assegno ordinario (FIS) con causale "emergenza Covid-19": non più entro la fine del quarto mese successivo a

Riproduzione vietata

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, ma entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il suddetto periodo.

La domanda andrà presentata telematicamente entro 15 giorni dall'inizio della sospensione all'INPS corredata di evidenze dell'esperita procedura sindacale e della relazione tecnica circa la necessità di ricorso all'ammortizzatore sociale.

La Cigo e l'assegno ordinario (Fis) sono normalmente autorizzati con pagamento a conguaglio del datore di lavoro. Il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato dalla sede INPS territorialmente competente su richiesta della azienda, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.

Per le richieste di **integrazione salariale a pagamento diretto** che verranno presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge sarà applicabile la nuova procedura delineata con riferimento al pagamento diretto della cassa integrazione in deroga (entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'INPS la autorizza e dispone il pagamento dell'anticipazione, calcolata sul 40% delle ore anticipate sull'intero periodo; entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, il datore di lavoro trasmette all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale; l'INPS provvede successivamente al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Anche in tal caso la durata massima del trattamento di **cassa integrazione in deroga** (CIGD) con causale "emergenza Covid-19" viene confermata in 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020, incrementabili per ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.

Viene altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo della durata massima di 4 settimane fruibili per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020.

Sono inoltre apportate le ulteriori novità:

Riproduzione vietata

- è ristabilita la necessità **dell'accordo sindacale** per richiedere l'intervento della CIGD anche per "i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- viene modificata la data alla quale i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD) in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non più 23 febbraio 2020, ma 25 marzo 2020;
- è confermato che il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, introducendo per il datore di lavoro l'obbligo di inviare all'istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

RICONOSCIMENTO DIRETTO INPS TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA

Viene previsto che per periodi successivi alle prime 9 settimane già autorizzati dalle Regioni (ovvero per le ulteriori settimane aggiunte dal decreto rilancio e, per espressa previsione, per i periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dai datori di lavoro), il trattamento **di integrazione salariale in deroga** è concesso direttamente dall'INPS (e non più dalle Regioni) a domanda del datore di lavoro.

Pertanto nel caso in cui il datore di lavoro decida di avvalersi del pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, la domanda all'INPS:

- deve contenere i dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori;
- entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'INPS la autorizza e dispone il pagamento dell'anticipazione, calcolata sul 40% delle ore anticipate sull'intero periodo; entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, il datore di lavoro trasmette all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale; l'INPS provvede, quindi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

FONDO NUOVE COMPETENZE

E' prevista l'istituzione di un fondo di Formazione denominato "Fondo Nuove Competenze" presso l'ANPAL Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, con una dotazione di 230 milioni di euro per consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica.

I criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse finanziarie saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

LAVORO AGILE

Si stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PROROGA RINNOVO CONTRATTO A TERMINE

Viene stabilito che per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in deroga delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

INDENNITA' LAVORATORI AUTONOMI

PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA

Ai **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che per il mese di marzo hanno già beneficiato dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Tale indennità è innalzata a **1000 euro nel mese di maggio** qualora abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

A tal fine il reddito è individuato **secondo il principio di cassa** come differenza tra i ricavi/ compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Ai lavoratori **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile pari a 600 euro e di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per accedere al bonus si deve presentare all'Inps domanda nella quale si autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti.

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL TURISMO

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità:

- di 600 euro per il mese di aprile. Tale indennità è estesa a lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore

- turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro, né di Naspi alla data del 19 maggio 2020;
- di 1000 euro per il mese di maggio 2020 ma solo al ricorrere di determinate condizioni:
 - **lavoratori dipendenti** non titolari di pensione né di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 19.05.2020: l'indennità di maggio pari a 1000 euro spetta solo se sia intervenuta la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.2019 e il 17.03.2020;
 - **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore turismo e degli stabilimenti termali, dipendenti non titolari di pensione né di lavoro dipendente, né di Naspi alla data del 19.05.2020, l'indennità di maggio spetta solo se sia intervenuta la cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.2019 e il 17.03.2020.

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI NELLE GESTIONI AGO (COMMERCianti, ARTIGIANI, AGRICOLI)

Viene riconosciuta ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 (lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni AGO) del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro anche per il mese di aprile 2020.

INDENNITA' LAVORATORI SETTORE AGRICOLO

Viene riconosciuta ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

INDENNITA' PER SOGGETTI NON COPERTI DA ALTRE TUTELE

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, **ai lavoratori dipendenti e autonomi** che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- **lavoratori intermittenti**, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- **incaricati alle vendite a domicilio** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I predetti soggetti non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, e titolari di pensione.

INDENNITA' PER LAVORATORI DOMESTICI

Viene riconosciuta ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

L'indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

Viene aumentata la dotazione del **reddito di ultima istanza** di cui all'articolo 44 del DL Cura Italia, per il sostegno del reddito dei **professionisti iscritti alle casse private**.

Inoltre viene specificato che ai fini del riconoscimento dell'indennità i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- titolari di pensione.

Per la definizione dell'importo per i mesi di aprile e maggio 2020 è necessario un ulteriore decreto attuativo (che potrebbe tuttavia confermare quello del 28.03.2020).

MISURE PER LE FAMIGLIE:

REDDITO DI EMERGENZA

E' riconosciuto ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza.

Il Reddito è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla quota di reddito di emergenza spettante;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000 accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote, ciascuna pari all'ammontare predetto.

ECOBONUS E SISMABONUS

Viene potenziato il regime **delle detrazioni fiscali** previste per gli interventi di miglioramento energetico e sisma bonus.

L'incentivo consiste nell'innalzamento dell'aliquota di detrazione al **110%**, da ripartire in 5 quote annuali, delle spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** in relazione a determinati interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

Possono fruire dell'agevolazione:

- le **persone fisiche** che detengono gli immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati sui condomini e su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale;
- gli **Istituti autonomi case popolari** (IACP) istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa** per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Gli interventi per i quali è previsto il potenziamento della detrazione sono:

1. **la realizzazione di opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.** In questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
2. **gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici.** In

relazione a questo intervento la detrazione spetta su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

3. **gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microgenerazione.** Per questo intervento la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Il perimetro oggettivo può essere altresì allargato:

- a tutti gli altri interventi dell'articolo 14 D.L. 63/2013 (in breve di efficientemente energetico) a condizione che vengano realizzati congiuntamente a quelli elencati in precedenza;
- agli interventi legati al Sismabonus di cui agli artt. 16 commi 1-bis, 1-quater, 1-quinques e 1-septies, DL 63/2013.

L'esecuzione degli interventi predetti consente di estendere l'applicazione dell'incremento della detrazione alle opere di:

- **installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), D.P.R. 412/1993** per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale;
- **installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati di cui al punto precedente**, per una spesa complessiva non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

La fruizione del beneficio relativo alle due fattispecie sopra descritte detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Le fatture devono essere pagate mediante bonifico parlante, con l'indicazione del soggetto percipiente e del committente. Per i lavori di efficientamento energetico è necessario inviare la documentazione tecnica che certifichi la rispondenza delle opere alle specifiche normative. I tecnici abilitati dovranno asseverare, con responsabilità penale, anche che i lavori sono stati pagati a un prezzo congruo con verifica dell'Agenzia delle Entrate.

Il beneficiario potrà optare in luogo della fruizione del beneficio mediante detrazione d'imposta su base quinquennale, mediante istanza telematica da presentare all'Agenzia delle Entrate, per:

- l'applicazione dello sconto in fattura;
- la cessione del credito all'impresa che effettua i lavori o fornisce le apparecchiature o anche alle banche.

E' demandato ad un successivo provvedimento delle Entrate la definizione delle modalità tecniche e procedurali per la presentazione dell'istanza.

TAX CREDIT VACANZE

Viene riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 un credito in favore dei nuclei familiari con **ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro**, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura **massima di 500 euro** per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni:

1. le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
2. il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
3. il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è **fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento**, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e **per il 20 per cento in forma di detrazione** di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

INCENTIVI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è riconosciuto un **"buono mobilità"**, **pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500**, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER

Viene modificato il congedo per i dipendenti del settore privato, portando a trenta giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.

E' aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di *baby sitting* (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner

Dr. Enrico Bozzolan

Dr. Fabio Pavan